

N. 04520/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09729/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9729 del 2011, proposto da:
Dir3000 Federazioni Associazioni Professionali e Sindacali dei Dirigenti, Quadri, Funzionari e Professionisti Scuole Autonome nonché Associazione Anv- associazione Nazionale docenti vicari, in persona dei Presidenti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Tarsia, con domicilio eletto presso Rosario Tarsia in Roma, via Volterra, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per ottenere, ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 3 dlgs 198/09

L'ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE ED OBBLIGATORI, NON AVENTI CARATTERE NORMATIVO, ATTI A RIMUOVERE E PREDISPORRE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI, E COMUNQUE RIPORTARE IN TERMINI DI NORMALE TOLLERABILITA' L'EMERGENZA LEGATA ALLA MANCATA CORRESPONSIONE- DISPOSTA DALLA NOTA MINISTERIALE DELL'11.11.2010- SIA DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE E DI REGGENZA CHE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE, IN VIOLAZIONE DEL CCNL VIGENTE E PREGRESSI CHE DEGLI ARTT.2 COMMA 3 E ART.9 E 45 DLGS 165/01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe le associazioni ricorrenti, che rappresentano, tra gli altri, docenti aventi

diritto alla corresponsione delle indennità di direzione e di reggenza nonché dell'indennità di direzione ai sensi degli artt.2 comma 3 e art.9 e 45 dlgs 165/01 e del CCNL vigente, hanno proposto class action al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 3 dlgs 198/09 l'adozione degli atti amministrativi di carattere generale ed obbligatori, non aventi carattere normativo, atti a rimuovere e predisporre tutti gli interventi necessari, e comunque riportare in termini di normale tollerabilità l'emergenza legata alla mancata corresponsione delle indennità indicate, disposta dalla nota ministeriale dell'11.11.2010.

In particolare, le ricorrenti hanno esposto di avere diffidato, ex art. 1 del d.lgs. n. 198 del 20/12/2009, le resistenti (in epigrafe analiticamente indicate) ad adottare, entro il termine dei successivi 90 gg., tutti gli atti amministrativi generali resi obbligatori dalla normativa richiamata, affinché vengano assegnati alle Istituzioni scolastiche presso cui i docenti vicari aventi diritto prestano servizio, i fondi necessari alla liquidazione in loro favore delle indennità di cui trattasi, anche in ottemperanza e rispetto dei principi di uguaglianza in considerazione del fatto che tali indennità vengono liquidate ai Dirigenti dei medesimi Istituti.

In particolare, l'indennità di funzioni superiori e di reggenza è stata istituita dall'art.69 del CCNL comparto scuola del 1995/98, in virtù del quale:

“Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.

2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo”.

La vigenza dell'articolo è poi stata confermata dal CCNL 24/7/2003, all'art. 142, e dall'art.146 CCNL - 2007.

Quanto all'indennità di direzione, tale istituto contrattuale era stato previsto dall'art. 21 del CCNL 26 5 1999 e dall'art. 33 del CCNI 31 8 1999 e concerneva l'indennità di direzione spettante ai docenti cui veniva conferito l'incarico di presidenza previsto dall'art. 477 del D.L.vo 297/94.

A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2002/2005, relativo al personale del comparto scuola, l'amministrazione scolastica centrale riteneva opportuno richiedere all'Aran un apposito parere in merito alla sopravvivenza dell'art. 21 del CCNL 26 5 1999 e dell'art. 33 del CCNI 31 8 1999, non esistendo più la figura del Preside a cui esso era legato.

Con nota prot. 7096 del 10.10.2003 l'Aran emanava parere favorevole circa l'applicazione di detta normativa.

Conseguentemente, l'art.142 del CCNL 2002/2005, in attuazione della sequenza contrattuale prevista per l'emanazione del CCNL 24-7-2003, veniva sostituito con il seguente.

1. In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

(...omissis)

7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI 31-8-1999.

Tale norma veniva ripresa, in modo identico, dal vigente CCNL 2006/2009, art.146 comma 1 lettera g) punto 7.

Pertanto, le Associazioni ricorrenti ritengono che sia obbligo delle amministrazioni resistenti emanare tutti gli atti normativi generali obbligatori, non aventi contenuto normativo, volti a regolamentare le fattispecie in oggetto.

Con atto del 22/02/12 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della ricerca.

La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 5 aprile 2012.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Innanzitutto, va evidenziato come le ricorrenti nell'atto di diffida del 1° Aprile 2011 espressamente riferiscono che il MIUR –DGPFB con nota n. 10773 del 11/11/2010 stabilisce che, con riferimento agli emolumenti richiesti (indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza), “non è disponibile una specifica risorsa finanziaria”, demandando soltanto ad un confronto sindacale nazionale la trattazione dell'argomento in parola per tentare di ottenere una soluzione che possa contemperare gli interessi dei dirigenti scolastici e dell'Amministrazione finanziaria.

E' evidente, quindi, che tale provvedimento pone certamente un limite per l'accoglimento delle istanze presentate al riguardo e avrebbe dovuto, conseguentemente, essere oggetto di apposita impugnativa giurisdizionale.

Le ricorrenti, viceversa, ritengono che la nota ministeriale suddetta avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione stessa ad assumere interventi volti a “riportare in termini di normale tollerabilità l'emergenza legata alla denunciata illegittima mancata corresponsione” di tali voci di indennità.

Cioè a dire, quindi, che, secondo tale interpretazione, l'Amministrazione avrebbe soltanto cristallizzato una situazione rispetto alla quale sarebbe stato onere della medesima adottare ogni ulteriore provvedimento volto a eliminare tale condizione di presunta illegittimità venutasi a creare per effetto della mancata attribuzione degli emolumenti stessi.

Deve considerarsi, tuttavia, che con il provvedimento in esame l'Amministrazione ha effettivamente posto un limite al procedimento finalizzato all'erogazione degli emolumenti in esame, rilevando l'indisponibilità delle relative risorse finanziarie.

Conseguentemente le ricorrenti avrebbero dovuto gravare specificamente tale provvedimento, considerando che quest'ultimo impedisce comunque l'accoglimento delle richieste delle ricorrenti.

Il gravame è, peraltro, inammissibile anche per un ulteriore motivo.

Com'è noto, infatti, la "class action" di cui agli artt.1 e 3 dlgs 198/09 costituisce un rimedio esperibile contro la p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 , n. 552).

Senonché le ricorrenti non hanno specificato quale sarebbe il termine perentorio entro il quale

L'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere secondo quanto indicato da una specifica norma di legge o regolamentare, essendosi limitati a notificare un atto di diffida rispetto al quale l'Amministrazione stessa sarebbe rimasta inerte..

Né, allo stesso tempo, è stato chiarito quali atti amministrativi di carattere generale l'amministrazione avrebbe obbligatoriamente dovuto adottare, considerando, appunto, che l'obbligatorietà è un requisito essenziale perché possano integrarsi i requisiti previsti per l'eseribilità di una "class action".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna le ricorrenti in solido alle spese di lite, nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA come per legge, nei confronti di ciascuna amministrazione costituita (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze);.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)